

CONTRATTO DI LICENZA ANNUALE D'USO SOFTWARE

Tra la Soc. MultiSoft SAS di Rosario Di Rienzo & C, con sede in CASERTA, _____, _____, iscritta presso la Camera di Commercio di Caserta al _____ del Registro delle imprese, codice fiscale _____ partita IVA n. _____ di seguito indicata come "Azienda", da una parte

e

la FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI, con sede in MADDALONI (CE), Piazza MATTEOTTI, codice fiscale 80005090610, nella persona del suo legale rappresentante Felicio De Luca, di seguito indicata come "Cliente", dall'altra parte

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Licenza d'uso Annuale –

1. Ai termini e alle condizioni che seguono l'Azienda si obbliga a concedere in licenza d'uso al Cliente i programmi per elaboratore (qui di seguito denominati i "Programmi") sinteticamente descritti nell'Allegato A, corredati dalla documentazione d'uso (la "Documentazione").

Art. 2 - Scelta dei programmi –

1. I Programmi sono stati scelti dal Cliente in base alle informazioni da lui fornite in merito alle sue esigenze ed all'elaboratore sul quale i Programmi devono essere utilizzati. Il Cliente resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta dei Programmi.

Art. 3 - Durata –

1. Il presente contratto resterà in vigore per un anno fra le parti, e si intende concluso alla data di scadenza prevista. Al termine del primo anno e, successivamente, ad ogni scadenza annuale, il presente contratto si potrà rinnovare per il successivo periodo di 12 mesi, con le stesse caratteristiche di servizio ed alle stesse condizioni, salvo eventuali modifiche da concordarsi. La comunicazione dovrà avvenire da una delle parti all'altra a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 4 - Consegna –

1. I Programmi in versione oggetto e la Documentazione saranno consegnati franco di porto all'indirizzo indicato dal Cliente nel termine indicativo e non vincolante di cui all'Allegato A. In ogni caso l'Azienda non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi non dipendenti dalla propria volontà.

Art. 5 - Installazione –

1. Ad eventuale richiesta del Cliente, quest'ultimo metterà a disposizione del personale dell'Azienda senza addebiti l'elaboratore cui sono destinati i Programmi per consentire all'Azienda di installare gli stessi.
2. Esaurita positivamente la fase d'installazione, alla quale è facoltà del Cliente di partecipare, i Programmi si considereranno accettati dal Cliente.
3. Ogni ulteriore prestazione di assistenza richiesta dal Cliente per consentire ai suoi dipendenti di utilizzare i Programmi sarà effettuata dall'Azienda alle tariffe in vigore al momento della prestazione.

Art. 6 - Utilizzazione dei programmi –

1. Il Cliente ha diritto di usare i Programmi esclusivamente con l'elaboratore Autorizzato di cui all'Allegato A.
2. È fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto o in parte, i Programmi né in forma stampata né in forma leggibile se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, inclusa la correzione degli errori.
3. In ogni caso le previsioni contenute nel presente contratto si estenderanno anche alle copie dei Programmi realizzate dal Cliente, fermo restando che in nessun caso il Cliente potrà fare copia della Documentazione senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda.
4. È, inoltre, fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis, lett. a) e b), L. 22 aprile 1941, n. 633, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda

Art. 7 - Proprietà divieto di cessione –

1. I Programmi rimangono di esclusiva proprietà dell'Azienda o dei suoi fornitori. È fatto quindi espresso divieto al Cliente di distribuirli al pubblico ovvero di cederli o darli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 8 - Segreto - Modifiche –

1. Il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei Programmi e della Documentazione e a proteggere i diritti dell'Azienda e dei suoi fornitori; in particolare si obbliga a non modificare i Programmi né ad incorporarli in tutto o in parte in altri Programmi senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda.

Art. 9 - Canone –

1. Quale corrispettivo dell'uso dei Programmi il Cliente corrisponderà all'Azienda il canone annuale indicato nell'Allegato A.
2. Qualora sia concordato un canone annuale, tale canone sarà fatturato dall'Azienda, in unica soluzione, all'atto dell'accettazione del presente contratto.
3. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente alla data della fattura a mezzo rimessa diretta, indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni del Cliente che dovranno essere separatamente trattate e risolte.
4. In ogni caso di ritardato pagamento decorreranno a favore dell'Azienda, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della stessa, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un tasso nominale annuo pari al indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorati di 5 punti.
5. In ogni caso di ritardato pagamento superiore ai 7gg, senza necessità di preventivo avviso, è facoltà dell'Azienda inibire l'uso della procedura in allegato A e sospendere ogni forma di assistenza, ove prevista.

Art. 10 - Garanzia e responsabilità –

1. L'Azienda garantisce esclusivamente che i Programmi sono in grado di eseguire le operazioni previste e indicate nelle descrizioni tecniche relative ai singoli Programmi.
2. Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dall'Azienda.

Rosario Di Biase

Il Commissario Straordinario
Dott. De Luca Felice

Art. 11 - Assistenza e/o consulenza –

1. A richiesta del Cliente, l'Azienda si dichiara disponibile a prestare, previa stipulazione di appositi separati contratti, l'assistenza e/o consulenza necessaria per la manutenzione o l'avviamento o aggiornamento o personalizzazione o implementazione dei Programmi, nonché per l'eventuale addestramento del personale del Cliente incaricato del loro uso.
2. L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra l'Azienda e il Cliente, non determina alcuna colleganza tra gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi.

Art. 12 - Comunicazioni –

1. Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, all'indirizzo indicato in testa al presente contratto.

Art. 13 - Controversie –

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda ha la propria sede.

Art. 14 - Disposizioni finali –

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, concernente l'Attuazione della Direttiva n. 91/250 CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che modifica ed integra la L. 22 aprile 1941, n. 633.

L'Azienda
MULTISOFT SAS

Rosario Di Ruvo

Il Cliente

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
Il Commissario Straordinario
Dott. De Luca Felicio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva specificamente gli artt. : 2 (Scelta dei Programmi), 3 (Durata), 4 (Consegna), 5 (Installazione), 10 (Garanzia e responsabilità), 11 (Assistenza e/o consulenza), e 13 (Controversie).

CASERTA, li 04 Novembre 2019

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
Il Commissario Straordinario
Dott. De Luca Felicio

Allegato A

PROGRAMMI per elaboratore oggetto del contratto di licenza d'uso:

PASSEPARTOUT MEXAL

- Num.1 POSTO DI LAVORO (iDesk) versione AZIENDALE
- Num.2 POSTI DI LAVORO (iDesk) versione SOLUTION
- Num.5 Aziende gestibili

CANONE DI LICENZA :

€ 1.699,00 (milleseicentonovantanove/00) I.V.A. 22% esclusa

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

CONDIZIONI PARTICOLARI:

COMPRENDE SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA / TELEMATICA

CASERTA, li 04/11/2019

Il Cliente
FONDAZIONE
VILLAGGIO DEL PARAZZI
"San Giovanni Evangelista"
R. Commissario Straordinario
Dot. De Luca Felicio

CONTRATTO HOSTING CON ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Tra
Multisoft S.a.s. Di Rosario di Rienzo & C. con sede in Caserta
(CE) in persona del legale rappresentante Rosario di Rienzo, con il numero di Codice fiscale/Partita IVA
telefono ma di seguito Multisoft)

e

la FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI, con sede in MADDALONI (CE), Piazza
MATTEOTTI, codice fiscale 80005090610, nella persona del suo legale rappresentante
Felicio De Luca, dall'altra parte (di seguito Utente),

Multisoft e l'Utente sono di seguito congiuntamente anche definite le "Parti".

PREMESSO CHE

l'Utente si è dichiarato interessato all'utilizzo di servizi di hosting web per l'installazione del software
gestionale fornito dalla società Passepartout S.p.a. e distribuito dalla Multisoft.

1.Premesse e definizioni

1.1. Le Parti ai fini del presente contratto dichiarano di agire per scopi inerenti alla propria attività
imprenditoriale e professionale.

1.2. Le premesse e le Condizioni Generali di cui al successivo Articolo 3 sono parte integrante e sostanziale
del presente contratto a cui si fa espresso rinvio per le definizioni utilizzate e qui richiamate.

2.Oggetto

2.1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, di cui fanno parte integrante e sostanziale anche le
Condizioni Generali di cui al successivo Articolo 3, stipulano il seguente contratto, relativo alla fornitura di
servizi Hosting come sinteticamente descritti nell'Allegato A.

3.Condizioni Generali

3.1. Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiarano di aver preso
preventiva visione e conoscenza e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le Condizioni Generali
fornite da Multisoft. L'Utente dichiara di aver ricevuto da Multisoft copia del documento contenente le
Condizioni Generali prima della sottoscrizione del presente contratto.

4.Durata

4.1. Il contratto avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di ricezione dell'ordine
stesso, fermo restando l'adempimento dei rispettivi impegni assunti, ancora in corso di esecuzione, fino alla
loro naturale scadenza.

Caserta, li 04 Novembre 2019

MULTISOFT SAS

Multisoft

Rosario di Rienzo

(Timbro e firma)

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore Di Giacomo"
Comitato Amministrativo
Dot. De Luca Felicio

Utente

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano specificamente i seguenti Articoli del
presente contratto: 2.Oggetto, 3.Condizioni Generali, 4.Durata, nonché i seguenti Articoli contenuti nelle Condizioni
Generali : 3.Corrispettivi e modalità di pagamento, 4. Attivazione ed erogazione del Servizio, 5.Durata, rinnovo e
cessazione del contratto, 7. Caratteristiche del Servizio, 10. Funzionalità dei Servizi, 11.Modifiche dei servizi e
variazioni alle condizioni dell'offerta, 12.Cessione del Contratto, 14. Dati dell'utente, 15.Obblighi, divieti e
responsabilità dell'utente, 16.Casi di sospensione e/o interruzione del Servizio, 17.Limitazioni di responsabilità di
Multisoft, 19.Clausola risolutiva espressa, 20.Recesso, 24.Foro competente.

Caserta, li 04 Novembre 2019

MULTISOFT SAS

Multisoft ..

Rosario di Rienzo

Utente

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore Di Giacomo"
Comitato Amministrativo
Dot. De Luca Felicio

Allegato A

Servizio HOSTING:

Il servizio Hosting viene messo a disposizione dell'utente esclusivamente per l'utilizzo del software gestionale Passepartout MEXAL, così come definito nel relativo contratto di licenza annuale.

CANONE ANNUALE:

€ 202,22 (duecentodue/22) I.V.A. 22% esclusa

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO

CASERTA, li

FONDAZIONE
L'utente
VILLAGGIO DEI BABACCI
"don Salvatore D'Angelo"
Il Commissario Straordinario
Dott. De Luca Felicio

(Timbro e firma)